



COMUNE DI ORTELLE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 20 del 08-07-2026

**OGGETTO:APPLICAZIONE AI CARICHI RELATIVI ALLE ENTRATE COMUNALI AFFIDATI
ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI**

L'anno duemilaventisei il giorno otto del mese di luglio alle ore 18:00, convocato nei modi di legge, presso la Biblioteca Comunale M. Paiano sita in Vignacastrisi di Ortelle alla via Asilo Infantile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria di Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica risultano:

<i>DE LUCA Edoardo</i>	<i>P</i>	<i>GUIDA Deodato Giovanni</i>	<i>P</i>
<i>Urso Luigi</i>	<i>P</i>	<i>Rizza Salvatore</i>	<i>P</i>
<i>RISOLO Rosario</i>	<i>P</i>	<i>Caputo Oronzo Alessandro</i>	<i>P</i>
<i>Casciaro Alfredo</i>	<i>P</i>	<i>GUIDA DANILO DOMENICO</i>	<i>A</i>
<i>De Luca Michele</i>	<i>P</i>	<i>Paiano Paolo</i>	<i>P</i>
<i>Gravante Carlo Ugo</i>	<i>P</i>		

Presenti n. 10 Assenti n. 1
Favorevoli n. 10 Contrari n. 0 Astenuti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. ssaTagliaferro Mario.

Il Signor DE LUCA Edoardo, nella sua qualità di Presidente, constatata la sussistenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell'atto

Ortelle, li 16-06-2026

**Il Responsabile del Servizio
F.to GIANLUCA VILEI**

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell'atto

Ortelle, li 16-06-2026

**Il Responsabile del Servizio
F.to GIANLUCA VILEI**

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione, specificando che si tratta di avvalersi della facoltà prevista dal legislatore nazionale di definire in maniera agevolata, senza sanzioni e interessi, soprattutto i crediti di difficile esigibilità. Nel caso del Comune di Ortelle, inoltre, le entrate che ne potrebbero derivare ridurrebbero il FCDE in linea con quanto previsto nel Piano di riequilibrio.

Il Consigliere Comunale Oronzo Alessandro Caputo chiede chiarimenti sulle modalità di sgravio.

Il Sindaco risponde che le entrate ridurranno il FCDE.

Il dottor Gianluca Vilei, Responsabile del Settore Finanziario presente in Aula, aggiunge che si tratta di maggiori entrate per l'Ente, peraltro non più presenti tra i residui attivi.

Non avendo altri Consiglieri Comunali chiesto la parola, viene posta ai voti l'approvazione della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Consiliare n. 8 del 16.03.2026 è stato approvato il documento unico di programmazione semplificato 2026/2028;

PREMESSO con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.03.2026, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (art. 151 d.lgs. 267/2000 e art. 10 d.lgs. 118/2011);

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2026 ha approvato il PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE 2026-2035 (ART. 243-BIS, D.LGS. N. 267/2000);

PREMESSO CHE:

-l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;

-l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *“nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate”*;

CONSIDERATO CHE:

-la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

-rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;

-a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;

-l'art. 10-*quiquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;

-la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

-a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

-il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026;

-il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, le prime cinque rate scadranno il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027. Le rate dalla sesta alla cinquantaquattresima scadranno il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;

-entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quiquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

-l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata

non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

-l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;

-lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell’ente e ciò in deroga *“all’articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all’articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

-Con un emendamento approvato dalla Commissione finanze del Senato al ddl di conversione del decreto legge n.63/2026, cd. “dl Carburanti ter”, è stata disposta la proroga al 31 luglio dei termini per l’adesione alla “rottamazione *quinquies*” da parte di tutti gli enti territoriali. Slittano anche le successive scadenze operative per AdE-R e per i debitori interessati.

-l’art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l’agente della riscossione è automaticamente scaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l’elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

-l’adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l’acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell’agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

-nel bilancio comunale non risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione essendo già stati oggetto di stralcio dal bilancio ai sensi del principio contabile applicato 4/2;

-l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate e che producono maggiori riaccertamenti;

ESAMINATE le risultanze amministrative agli atti dell'ufficio rilevate dall'area riservata dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, dalle quali emergono i seguenti carichi non riscossi, consegnati nel periodo 2000-2023, suddivisi per anno, alla data del 16/06/2026:

Anno carico	Entrata prevalente	Capitale	Sanzioni	Interessi
2006	Sanzioni Codice della Strada	€ 1.537,35	€ 0,00	€ 1.476,72
2007	Sanzioni Codice della Strada	€ 13.685,51	€ 0,00	€ 12.875,71
2008	Sanzioni Codice della Strada	€ 10.044,74	€ 0,00	€ 8.537,79
2009	TARSU (cod. 434)	€ 5.591,51	€ 0,00	€ 0,00
2010	TARSU – CDS – ICI/IMU	€ 13.091,90	€ 138,22	€ 1.248,74
2011	TARSU – ICI/IMU	€ 21.379,21	€ 658,22	€ 134,12
2012	TARSU – Entrate tributarie comunali	€ 18.976,90	€ 562,00	€ 135,35
2016	TARI – TEFA	€ 22.061,63	€ 92,80	€ 278,91
2018	Sanzioni Codice della Strada	€ 36.398,42	€ 0,00	€ 25.524,05
TOTALE		€ 142.767,17	€ 1.451,24	€ 50.211,39

Sulla base del tracciato dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione la riclassificazione è stata effettuata distinguendo le componenti riconducibili a capitale, sanzioni ed interessi. Restano escluse dalla presente riclassificazione le componenti riferite a variazioni di carico, accessori e spese tecniche per complessivi euro 893,03, già ricomprese nel residuo complessivo risultante dall'estrazione AdER pari ad euro 195.322,83.

TENUTO CONTO che, a fronte dei predetti carichi, dalle verifiche effettuate dall'Ufficio Finanziario e dettagliatamente riportate nella relazione tecnica allegata, non risultano iscritti nel rendiconto della gestione 2025 residui attivi corrispondenti ai carichi affidati all'Agente della riscossione, in quanto già eliminati dalle scritture del conto del bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

TENUTO CONTO che l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, l'adesione del Comune alla definizione agevolata produce effetti finanziari sostenibili in considerazione del

fatto che i relativi crediti risultano già eliminati dalle scritture del conto del bilancio; eventuali somme riscosse a seguito della procedura determinerebbero l'acquisizione di maggiori entrate per l'Ente senza produrre effetti negativi sugli equilibri finanziari, sul risultato di amministrazione e sul Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

RITENUTO pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quiquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quiquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

CONSIDERATO altresì che, come evidenziato nella relazione tecnica allegata, l'eventuale adesione alla definizione agevolata non determina effetti negativi sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2026, né altera gli obiettivi di risanamento finanziario posti a base della procedura di cui all'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO il parere di regolarità contabile e tecnico espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità

Tutto ciò premesso, con votazione espressa palesemente nei modi e nelle forme di legge, come di seguito accertato e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n. 10 (De Luca E., Urso, Risolo, Casciaro, De Luca M., Gravante, Guida D. G., Rizza, Caputo, Paiano)

Consiglieri assenti n. 1 (Guida D. D.)

Consiglieri votanti n. 8 (De Luca E., Urso, Risolo, Casciaro, De Luca M., Gravante, Guida D. G., Rizza)

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 2 (Caputo, Paiano)

D E L I B E R A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI AVVALERSI** della facoltà prevista dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, di estensione della definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, disciplinata dai commi 82 - 101, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. **DI DARE ATTO** che l'estinzione del debito si ottiene versando le somme dovute a titolo di capitale, rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione mentre non saranno dovute le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, nonché gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'aggio spettante all'agente della riscossione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
4. **DI DARE ATTO** che, sulla base delle risultanze della relazione tecnica istruttoria allegata al presente provvedimento, i carichi affidati all'Agente della riscossione risultano già eliminati dalle scritture del conto del bilancio e che l'adesione alla definizione agevolata non determina effetti negativi sugli equilibri di bilancio, sul risultato di amministrazione, sul Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale dell'Ente;
5. **DI DARE ATTO** che il procedimento di definizione agevolata dei debiti sarà gestito integralmente dall'agente della riscossione, Agenzia delle entrate – Riscossione;
1. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
6. **DI TRASMETTERE**, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, il presente provvedimento

all'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione, secondo le modalità che saranno dallo stesso pubblicate, entro il 31 luglio 2026 giusta proroga del decreto legge n.63/2026, cd. "dl Carburanti ter";

7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente, che deve avvenire in tempo utile per l'invio all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026 giusta proroga prevista dal decreto legge n.63/2026, cd. "dl Carburanti ter";
8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici, come previsto dall'art. 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti espressi come sopra

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Edoardo DE LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Mario Tagliaferro

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 10-07-2026 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.

Num.Reg. Pubblicazione 524
F.to Avv. Mario Tagliaferro

Ortelle, li 10-07-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Mario Tagliaferro

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- ☒ Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).
☐ Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

Ortelle, li 08-07-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Mario Tagliaferro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo o d'ufficio.

Ortelle, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Mario Tagliaferro